

REGOLAMENTO per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Deliberazione Consiglio comunale n. 41 del 30/06/94 (approvazione regolamento)

Deliberazione Consiglio comunale n. 57 del 04/10/94 (approvazione tariffe tosap –
Superata dalla delibera n. 76/94)

Deliberazione Consiglio comunale n. 76 del 29/12/94

Deliberazione Consiglio comunale n. 44 del 30/11/09

INDICE SOMMARIO

Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:

Nota introduttiva

Regolamento:

Parte I – Utilizzazione del suolo pubblico.

Applicazione della tassa relativa

Parte II – Disposizioni particolari per la disciplina delle occupazioni – Dei passi carrabili

Parte III – Disposizioni finali

Tariffa

Con D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, emanato in forza della delega contenuta nell'art. 4, comma 4, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, si è proceduto alla revisione ed armonizzazione di tre tributi locali, tra i quali la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (artt. Da 38 a 57).

Successivamente, con D.L.vo 28 dicembre 1993, n. 566, sempre in virtù della indicata delega, sono state dettate disposizioni correttive alla normativa concernente l'applicazione della tassa di cui trattasi, contenuta, come già detto, nel D.L.vo n. 507 del 1993.

La nuova disciplina, come previsto da quest'ultimo decreto legislativo, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994, con conseguente abrogazione degli artt. da 192 a 200 del T.U. per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e di ogni altra disposizione indicata (art. 55 D.L.vo n. 507 del 1993) e non, che risulti incompatibile con le nuove norme in materia.

Con specifico riferimento agli adempimenti conseguenti, la circolare illustrativa n. 1 del 15 gennaio 1994 del Ministero delle finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale – ha ricordato che i comuni (e le province) sono tenuti ad approvare apposito regolamento o le modifiche al regolamento già adottato, sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 40, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 507 del 1993. Unitamente alle nuove norme regolamentari devono essere approvate le nuove misure di tariffa applicabili dal 1° gennaio 1994.

Aggiunge la menzionata circolare che gli adempimenti di cui sopra devono essere effettuati, ai sensi dell'art. 56, comma 2, del più volte citato D.L.vo n. 507, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento, con l'avvertenza che il predetto termine ha semplicemente "funzione sollecitatoria, essendo nell'interesse dei predetti enti rendere operativo al più presto il nuovo sistema impositivo".

PARTE I
UTILIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
APPLICAZIONE DELLA TASSA RELATIVA

Articolo 1
Generalità

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è regolata secondo le disposizioni contenute negli artt. Da 38 a 57 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, modificato con D.L.vo del 28 dicembre 1993, n. 566, oltre che dalle norme di cui al presente regolamento dettate per la sua applicazione nell'ambito del territorio comunale, secondo le categorie, le zone e le tariffe qui indicate.

Copia delle categorie, delle zone, delle tariffe e del presente regolamento saranno esposte presso il competente ufficio comunale, a disposizione del pubblico e di chiunque abbia interesse alla loro consultazione.

Articolo 2
Classificazione

Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune di **BERZO INFERIORE** è assegnato, ai sensi dell'art. 43 del D.L.vo n. 507 del 1993, alla classe I (1).

Articolo 3
Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici anche se gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassazione le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio comunale disponibile o al demanio statale (2).

Articolo 4
Imposizioni a diverso titolo

Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, oltre al pagamento della relativa imposta, è dovuta anche la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nei limiti di cui al precedente art. 3.

(1) Indicare la classe di appartenenza del Comune in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica.

Ai sensi del richiamato art. 43, comma 2, i comuni capoluogo non possono essere collocati in una classe inferiore alla III.

(2) Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione solo nel caso di Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Articolo 5 *Soggetti attivi e passivi*

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 6 *Fattispecie e loro distinzione*

Le occupazioni sono permanenti e temporanee.

In particolare, richiamati i criteri di distinzione contenuti nell'art. 42, comma 1, del D.L.vo n. 507 del 1993, le occupazioni di carattere stabile, oggetto di concessione, di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; le altre, se di durata inferiore all'anno, sono temporanee.

Articolo 7 *Graduazione e determinazione della tassa*

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione:

A tale effetto, le strade, i corsi, le piazze ed ogni altro spazio pubblico utilizzabile, sono classificati in quattro (3) categorie, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.L.vo n. 507 del 1993.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari.

La tassa è determinata in base alla misura prevista nell'allegata tariffa per ciascuna fattispecie indicata, rispettivamente, agli artt. 44 (occupazioni permanenti e passi carrabili); 45 (occupazioni temporanee); 46 e 47 (occupazioni del sottosuolo e soprasuolo); 48 (distributori di carburanti e di tabacchi).

(3) Ai sensi dell'art. 42, comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo n. 566 del 1993, la classificazione deve comportare almeno due categorie.

Articolo 8 *Domanda di concessione o di autorizzazione*

La concessione o l'autorizzazione concernente l'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di parti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, comunque costituitasi, è rilasciata a seguito di presentazione di apposita domanda diretta al Sindaco, da redigersi su carta bollata.

La domanda dovrà indicare le generalità del richiedente, la precisa località, la superficie e lo spazio che si intende occupare e, ove occorra, dovrà essere corredata da grafici, disegni, fotografie, progetti e quant'altro necessario, secondo le istruzioni del competente ufficio comunale.

Per occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a località in precedenza determinate, il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice denuncia dell'occupante.

Articolo 9 *Istruttoria della domanda*

La domanda sarà sottoposta, ove occorra, ai pareri dalla Commissione edilizia e degli uffici comunali competenti in tema di servizi tecnici, viabilità, polizia urbana e di altri eventualmente interessati.

Nell'istruttoria della domanda il Sindaco dovrà tenere particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e, in special modo, del decoro e dell'estetica cittadini in relazione alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiedi, di aree e spazi fronteggianti i negozi, salva l'osservanza di specifiche disposizioni contenute nel nuovo codice della strada approvato con D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

All'uopo il provvedimento comunale concessorio o autorizzatorio, per ragioni estetiche o di altra natura, potrà anche prescrivere l'adozione e l'impiego di apposite ed idonee attrezzature-tipo, come sedie, banchi, tavoli, tende, ombrelloni, recinzioni e quant'altro.

Articolo 10 *Deposito cauzionale*

Nel caso di utilizzazioni che debbono essere precedute da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o dell'autorizzazione, o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, infine, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà imporre il versamento di un deposito cauzionale in denaro, infruttifero, adeguato all'entità dei lavori, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Articolo 11 *Disciplinare - Rimborso spese*

Salvo quanto stabilito nel precedente art. 8, ultimo comma, e salvo quanto di competenza di altri uffici dell'Amministrazione comunale, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio avrà luogo a seguito di apposita comunicazione del Sindaco circa l'avvenuto rilascio della concessione o dell'autorizzazione, sulla base, nel primo caso, del disciplinare approvato dal Consiglio comunale contenente disposizioni sulle modalità e durata della concessione, sul termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti necessari, nonché ogni altra norma di comportamento dell'utente; nel caso di autorizzazione, con l'obbligo dell'osservanza di puntuali e specifiche prescrizioni.

Qualora sia ritenuto opportuno o necessario, il Comune potrà subordinare il rilascio della concessione alla stipula di apposito contratto.

Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente a disposizione degli addetti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli, ai quali l'utente stesso dovrà prestare la necessaria collaborazione.

Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione, ivi comprese quelle per i sopralluoghi, il costo di tessere e di contrassegni, ecc., eventualmente necessari, saranno a carico del richiedente, che, all'uopo, potrà essere invitato a costruire in favore del Comune un fondo apposito, con obbligo del rendiconto al termine della utilizzazione.

La reiezione della domanda di concessione o di autorizzazione rientra nei poteri discrezionali dell'Amministrazione comunale e dà diritto al richiedente di ottenere, in via immediata, soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria, previa detrazione delle spese sostenute per i motivi di cui al precedente comma.

Articolo 12

Rilascio di altre licenze – Diritti di terzi

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione comunale all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio non esime l'interessato dal possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenza di commercio, di pubblica sicurezza, nulla osta del Comando dei vigili del fuoco, ecc.) che lo abilitino all'esercizio della richiesta concessione, delle quali, se del caso, dovrà dare preventivamente prova, ottemperando, poi, ad ogni richiesta di esibizione.

Analogamente, gli indicati provvedimenti comunali s'intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente l'utente.

Articolo 13

Divieto di cessione della concessione – Voltura

La concessione o l'autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.

Può essere consentita la voltura, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, previa necessaria, tempestiva domanda di modifica della titolarità.

Articolo 14

Revoca e modifica delle concessioni o delle autorizzazioni

Le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono sempre revocabili, tenuto peraltro conto che per i balconi, verande e simili infissi di carattere stabile non si applica il regime impositivo di cui è parola.

Le concessioni o le autorizzazioni relative all'occupazione del sottosuolo non possono essere revocate se non per dimostrate necessità di pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della tassa pagata in anticipo, esclusi gli interessi e qualsiasi altra indennità.

È insito nella facoltà di revoca il diritto dell'Amministrazione comunale di imporre, senza obbligo di indennizzo, durante la durata della concessione o dell'autorizzazione, lo spostamento, le rimozioni degli impianti e di strutture, nonché limitazioni e modifiche alle condizioni e modalità del provvedimento, che l'Amministrazione medesima ritenga opportune e necessarie, a suo insindacabile giudizio, a tutela dell'estetica, del decoro, dell'igiene dell'abitato, della circolazione o per altri motivi.

La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

Articolo 15

Denuncia e versamento della tassa

Entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio medesimo, i titolari dell'atto devono presentare al Comune formale denuncia, formulata sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli interessati dall'ufficio competente, contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si è realizzata l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, il cui attestato, con gli estremi del versamento, deve essere allegato alla denuncia.

Per gli anni successivi, l'obbligo della denuncia sussiste solo nel caso di variazioni nell'occupazione tali da determinare un maggiore ammontare del tributo.

Per quanto al 4° comma dell'art. 15, il pagamento della tassa sarà regolato dal rispettivo ruolo per le tasse comunali.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato, nei termini di legge, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale intestato al Comune, le cui caratteristiche sono quelle determinate con decreto del ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, con le modalità e nei termini suddetti, salvo il pagamento della tassa mediante versamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 5, seconda parte, del D.L.vo n. 507 del 1993.

Articolo 16

Accertamenti e riscossione coattiva della tassa

Il Comune esercita il più ampio potere di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sulle denunce presentate e di verifica dei versamenti effettuati, dandone comunicazione al contribuente, nonché esercita ogni altra facoltà che gli deriva dalla legge, giusta quanto disposto dall'art. 51 del D.L.vo n. 507 del 1993.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in tema di riscossione dei tributi degli enti locali. I crediti relativi hanno privilegio generale sui mobili del debitore ai sensi dell'art. 2752 del codice civile.

Articolo 17

Rimborsi

Per i rimborsi richiesti dal contribuente, si applica la disposizione di cui al menzionato art. 51, comma 6.

Articolo 18

Manutenzione impianti – Rimessa in pristino dell'area – Svincolo cauzione

Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo della continua manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di estetica cittadina e di sicurezza verso terzi.

Quando i contribuenti eseguono lavori di manutenzione o per installazione, riparazione, derivazioni od altro, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere medesime e l'area interessata con spese a loro totale carico o con rimborso al Comune. Lo svincolo del deposito cauzionale eventualmente effettuato al predetto titolo è subordinato al ripristino dell'area occupata, previo collaudo positivo, da parte dell'ufficio tecnico, il quale rilascia all'ufficio tributi nulla/osta per lo svincolo della predetta cauzione. L'ufficio tributi è autorizzato al relativo svincolo.

Articolo 19 *Occupazioni di fatto*

Le occupazioni effettuate senza il prescritto provvedimento concessorio o autorizzatorio o venute a scadere e non rinnovate sono mantenute salve a tutti gli effetti anche se, a loro motivo, siano applicabili sanzioni, penali o civili, secondo norme vigenti. È sempre dovuto il pagamento della tassa relativa.

Articolo 20 *Esenzioni*

Per le esenzioni dalla tassa di singole fattispecie si richiama l'elencazione contenuta nell'art. 19 del D.L.vo n. 507 del 1993.

Articolo 21 *Sanzioni tributarie*

Per i casi di omessa, tardiva o infedele denuncia, nonché per i casi di omesso, tardivo o parziale versamento della tassa sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 53 del D.L.vo n. 507 del 1993, rispettivamente, al comma 1 e 2.

In tema di sanzioni si richiama, altresì, quanto disposto dai successivi commi 3 (riduzione delle soprattasse) e 4 (interessi moratori) del menzionato art. 53.

Articolo 22 *Funzionario responsabile*

Al funzionario preposto all'ufficio sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, ai sensi dell'art. 54 del D.L.vo n. 507 del 1993.

PARTE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI - DEI PASSI CARRABILI

Articolo 23 *Determinazione delle tariffe per le varie occupazioni*

Richiamata la distinzione in permanenti e temporanee delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, per le prime la tassa è dovuta per anni solari.

Essa, commisurata alla superficie occupata, si applica sulla base delle misure della relativa tariffa, come determinate nel presente regolamento.

Per le occupazioni temporanee, quali definite dal precedente art. 6, la tassa, commisurata alla superficie occupata e graduata in rapporto alle ore di occupazione, si applica sulla base delle misure giornaliere della relativa tassa come determinata nel presente regolamento.

Articolo 24

Criteria di tassazione delle occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

La tassa per le occupazioni del suolo e del soprassuolo stradali quali definite dall'art. 46 del D.L.vo n. 507 del 1993 è determinata, in forza del successivo art. 47, sulla base della effettiva consistenza dell'occupazione della strada comunale interessata, nella misura indicata nel presente regolamento.

Articolo 25

Tassa annuale per distributori di carburanti e di tabacchi

Per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunali necessaria per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei è dovuta una tassa annuale, in relazione alla località interessata, sulla base della apposita misura tariffaria indicata nel presente regolamento.

Per l'occupazione del suolo o soprassuolo comunale, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, è dovuta una tassa annuale in relazione alla località prescelta, sulla base della apposita misura tariffaria indicata nel presente regolamento.

Articolo 26

Nozione di passo carrabile

Deve considerarsi passo carrabile qualsiasi manufatto edilizio, derivante da apposito intervallo lasciato nei marciapiedi o da modifiche del piano stradale, atto a favorire l'accesso dei veicoli di qualsiasi specie agli edifici ed ai fondi dei proprietà privata.

Il predetto manufatto è costruito utilizzando la larghezza e la profondità, rispettivamente di m. e di m. ricavabile dalla linea di confine della proprietà privata, comunque delimitata, al termine dell'area pubblica o dell'area privata gravata da servitù di pubblico passaggio comunque formatasi, onde consentire la facile commisurazione della tassa alla superficie occupata.

La realizzazione del passo carrabile, con spese a carico dell'Amministrazione comunale o a spese del richiedente, previamente autorizzato, può essere effettuata con listoni di pietra, marmo od altro materiale che sarà specificato nell'atto di concessione, e ciò per la necessaria tutela delle particolari caratteristiche architettoniche dei luoghi.

Ai fini dell'imposizione non si ha passo carrabile allorquando un qualsiasi locale situato a piano terra, per la mancanza di marciapiede, prospetti direttamente sulla pubblica via o su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio e consenta l'accesso all'interno della proprietà privata e, in ogni caso, quando manchino manufatti che concretizzino l'occupazione e rendano certa la superficie sottratta all'uso pubblico. È fatto salvo il rilascio, da parte del Comune e su espressa richiesta dei proprietari degli accessi, di apposito cartello segnaletico per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

Non si costituisce passo carrabile con l'apposizione, a cura diretta di persone o enti diversi dall'Amministrazione comunale, di cartelli, scritte ed altre contrassegni su portoni, cancelli o altri passaggi di cui al precedente comma.

Articolo 27

Domanda per la concessione alla costruzione di passi carrabili

La concessione per la costruzione di passi carrabili, a cura e spese di soggetti o enti diversi dal Comune, su spazi ed aree pubbliche o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio comunque formatasi, deve essere richiesta al Sindaco su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio comunale competente.

La domanda sarà sottoposta ad istruttoria da parte degli organi a ciò preposti, indicati al precedente art. 9.

Articolo 28

Concessione-convenzione per costruzione di passi carrabili

La concessione alla costruzione di passi carrabili è rilasciata dal Sindaco previa sottoscrizione di apposita convenzione che conterrà le necessarie prescrizioni tecnico-giuridiche da osservare al riguardo.

Articolo 29

Costruzione e soppressione del passo carrabile

Ove il passo carrabile sia stato costruito a spese ed a giudizio insindacabile dal Comune o da altri soggetti a ciò autorizzati la tassa per l'occupazione relativa è sempre dovuta anche nel caso in cui il passo non sia di fatto utilizzato, salvo ovviamente, le riduzioni previste dall'art. 44, comma 9, del D.L.vo n. 507 del 1993.

Nel caso in cui il passo carrabile sia stato costruito a spese di soggetti diversi dal comune, gli interessati possono richiedere la concessione al comune stesso del ripristino, a loro spese, dell'assetto stradale o del marciapiede, con la soppressione del passo carrabile e la conseguente esclusione dalla tassazione.

Il Comune entro breve termine, e comunque non oltre tre mesi dalla domanda, fornirà motivata risposta, anche negativa, contro la quale, in quest'ultimo caso, è ammesso ricorso a termini di legge.

Nel caso di rilascio della concessione all'abolizione del passo carrabile, in relazione alla corresponsione della tassa si procederà nei seguenti modi:

1) se il contribuente assolve la tassa per anno solare lo stesso sarà escluso dal ruolo a partire dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;

2) se il contribuente si sarà avvalso della facoltà di cui all'art. 44, comma 11, del D.L.vo n. 507 del 1993, non è dovuto alcun rimborso allo stesso, che, ovviamente, non sarà iscritto a ruolo allo scadere del ventennio.

Articolo 30

Riduzione della tassa per i passi carrabili

Ai sensi del citato art. 44 del D.L.vo n. 507 del 1993 e successive integrazioni, la tassa ordinaria per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche intesa alla realizzazione di passi carrabili, è ridotta del 50%, salva la facoltà del Comune di determinare ai sensi di legge le riduzioni previste per i particolari casi di realizzazione di manufatti di cui trattasi.

Articolo 31

Modifiche dei siti e dei passi carrabili – Conseguenze tributarie

La costruzione di passi carrabili ad iniziativa, cura e spese del Comune è subordinata all'osservanza di pubbliche esigenze in relazione alla viabilità, al decoro e all'estetica cittadina.

Nel caso in cui, per il modificarsi di situazioni e condizioni ambientali, il comune, a suo insindacabile giudizio, decida, con atti formali divenuti esecutivi, di mutare lo stato dei luoghi, potrà in tutto o in parte modificare gli esistenti passi carrabili od anche abolirli.

Le conseguenze tributarie nei confronti dei titolari saranno le seguenti:

- 1) Corresponsione della tassa per anno solare:
 - a) si provvederà alla cancellazione dal ruolo dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;
 - b) si provvederà alla iscrizione a ruolo dall'anno successivo alla modificata superficie del passo carrabile;
- 2) contribuenti che si siano avvalsi della facoltà di cui all'art. 44, comma 11, del D.L.vo n. 507 del 1993, e abbiano già pagato le venti annualità di tassa:
 - a) si provvederà alla loro cancellazione dal ruolo dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile e saranno rimborsate le annualità di tassa già corrisposte a partire dall'anno successivo all'abolizione del passo carrabile;
 - b) si provvederà al rimborso delle differenze di tassa, dall'anno successivo nel caso in cui il passo carrabile sia stato ridotto di superficie;
 - c) saranno iscritti a ruolo per la maggior tassa a partire dall'anno successivo nel caso in cui il passo carrabile sia stato aumentato di superficie, ferma restando la facoltà dei contribuenti di liberarsi di tale maggiore tassa ai sensi dell'art. 44, comma 11, più volte citato, limitatamente, però agli anni che residuano per il compimento del ventennio.

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Controversie in tema di applicazioni della tassa

Contro gli accertamenti intesi all'applicazione della tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche o di spazi e tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché per ogni controversia concernente il tributo in questione, è ammesso gravame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, in tema di esercizio della giurisdizione tributaria.

Articolo 33

Sanzioni amministrative

Le infrazioni al presente regolamento saranno punite secondo le disposizioni contenute negli artt. 106 e seguenti della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, tuttora vigenti, e con l'osservanza delle norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente alle violazioni delle norme legislative richiamate.

Articolo 34

Superfici tassabili – Criteri per gli arrotondamenti

Le tariffe sono stabilite a metro quadrato o a metro lineare con arrotondamento alla misura superiore per le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni temporanee di cui all'art. 6 del presente regolamento effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal precedente art. 7 ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato sono assoggettate alla tassazione (4).

(4) La disposizione si applica solo per i comuni che abbiano popolazione superiore a 10.000 abitanti.

TARIFFA

Classificazione per categorie delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche indicate nell'art. 38 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, in relazione alla loro importanza (1):

CATEGORIA I	1-3-4-6.....
CATEGORIA II	2-7-16-17-19-20-25-26.....
CATEGORIA III	5-9-11-12-22-27-28.....
CATEGORIA IV	8-10-13-14-15-18-21-23-24.....

(1) Classificazione da deliberare, sentita la Commissione edilizia, in conformità all'art. 42, comma 3, del D.L.vo n. 507 del 1993 ("in almeno due categorie").

Elenco alfabetico delle strade degli spazi e delle altre aree di cui alla tabella precedente (2).

DENOMINAZIONE IN ORDINE ALFABETICO	CATEGORIA
1. PIAZZA UMBERTO I	1
2. ARCHIMEDE	2
3. A. MANZONI	1
4. B. INNOCENZO	1
5. C. BATTISTI	3
6. CADUTI	1
7. CONCALINI	2
8. D. MAZZOLI	4
9. DEI PATRIOTI	3
10. G. CAPPELLINI	4
11. G. CALDUCCI	3
12. G. TOVINI	3
13. G. VERDI	4
14. MARCONI	4
15. M. GRAPPA	4
16. NIKOLAJEWKA	2
17. QUATTRO NOVEMBRE	2
18. PLATONE	4
19. REDENTORE	2
20. S. GLISENTE	2
21. S. LORENZO	4
22. S. MARIA	2
23. S. MICHELE	4
24. SOLFERINO	4
25. S. TOMASO	2
26. VITT. EMANUELE	2
27. VENTIQUATTRO MAGGIO	3
28. VIDETTI	3

(2) Elencazione in ordine alfabetico delle strade e degli spazi classificati, per agevolarne la ricerca.

Tariffe per le occupazioni permanenti
(art. 44 D.L.vo n. 507 del 1993 – art. 23 Regolamento)

1) OCCUPAZIONE DEL SUOLO:

CATEGORIA	Tassa annua per mq.
I 1-3-4-6	L. 51.000
II 7-16-17-19-20-26	“ 45.000
III 5-9-11-12-22-27-28	“ 39.000
IV 8-10-13-14-15-18-21-23-24	“ 34.000

2) OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE AI TRASPORTI PUBBLICI
(art. 44, comma 12, D.L.vo n. 507 del 1993)

CATEGORIA	Tassa annua per mq.
I 1-3-4-6	L. 51.000
II 7-16-17-19-20-26	“ 45.000
III 5-9-11-12-22-23-28	“ 39.000
IV 8-10-13-14-15-18-21-23-24	“ 34.000

3) OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI AL SUOLO
(art. 44, comma 1, lett. c, del D.L.vo n. 507 del 1993)

CATEGORIA	Tassa annua per mq.
I 1-3-4-6	L. 34.000
II 7-16-17-19-20-26	“ 30.000
III 5-3-11-12-22-23-28	“ 20.000
IV 8-10-13-14-15-18-21-23-24	“ 22.666

(3) In relazione alla superficie dei singoli posti assegnati nelle aree all'uso destinate.

4) TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SUL SUOLO PUBBLICO.
(art. 44, comma 2, D.L.vo n. 507 del 1993)

CATEGORIA	Tassa annua per mq.
I 1-3-4-6	L. 35.700
II 7-16-17-19-20-26	“ 31.500
III 5-9-11-12-22-27-28	“ 27.300
IV 8-10-13-14-15-18-21-23-24	“ 23.800

5) PASSI CARRABILI COSTRUITI ATTRAVERSO I MARCIAPIEDI O LE STRADE
(art. 44, comma 3, D.L.vo n. 507 del 1993 – art. 26 e segg. Regolamento)

CATEGORIA	Tassa annua per mq.
I 1-3-4-6	L. 25.500
II 7-16-17-19-20-26	“ 22.500
III 5-9-11-12-22-27-28	“ 19.500
IV 8-10-13-14-15-18-21-23-24	“ 17.000

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9; l'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Per i semplici accessi, con divieto collettivo di utilizzazione, si applica la riduzione del 50%.

Per i passi carrabili costruiti dal Comune e non utilizzabili o non utilizzati, si applica la riduzione del

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, si applica la riduzione del 50%. I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili mediante il versamento di una somma uguale a 20 annualità del tributo.

Tariffe per le occupazioni temporanee
(art. 45 D.L.vo n. 507 del 1993 – art. 23 Regolamento)

1) OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

CATEGORIA	Tassa per mq. E per giorno
I 1-3-4-6	L. 4.000
II 7-16-17-19-20-26	“ 3.300
III 5-9-11-12-22-27-28	“ 2.600
IV 8-10-13-14-15-18-21-23-24	“ 2.000

Per occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 33%.

2) OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO
(art. 45, comma 2, lett. c, D.L.vo n. 507 del 1993 – art. 23 Regolamento)

CATEGORIA	Tassa per mq. e per giorno
I 1-3-4-6	L. 4.000
II 7-16-17-19-20-26	“ 3.300
III 5-9-11-12-22-27-28	“ 2.600
IV 8-10-13-14-15-18-21-23-24	“ 2.000

Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è ridotta del 30%.

Per le tende poste a copertura di aree già occupate va assoggettata a tassa la sola parte eventualmente sporgente dalle aree medesime.

- 3) OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO EFFETTUATA DA PARTE DI VENDITORI AMBULANTI, DI PUBBLICI ESERCENTI E DI PRODUTTORI AGRICOLI PER VENDITE DIRETTE DEI LORO RACCOLTI (4)
(art. 45, comma 5, D.L.vo n. 507 del 1993)
MERCATO E FUORI PUBBLICI ESERCIZI

CATEGORIA	Tassa per mq. e per giorno	
	per occupazione di suolo	per occupazione di spazi soprastanti o sottostanti
I 1-3-4-6	L. 800	L. 2.000
II 7-16-17-19-20-26	" 660	" 1.650
III 5-9-11-12-22-27-28	" 520	" 1.300
IV 8-10-13-14-15-18-21-23-24	" 400	" 1.000

(4) Ai sensi dell'art. 45, comma 5, seconda parte, del D.L.vo n. 507 del 1993, le tariffe di cui sopra per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80%, mentre sono ridotte del 50% le tariffe per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi, impianti delle reti di erogazione di pubblici servizi.

- 4) OCCUPAZIONE DI SUOLO E DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO EFFETTUATA IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI
(art. 45, comma 4, D.L.vo n. 507 del 1993)

La tariffa base è quella di cui al n. 1, con l'aumento del 50%.

- 5) OCCUPAZIONE DI AREE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO
(art. 45, comma 6, D.L.vo n. 507 del 1993)

La tariffa base è aumentata del 30%.

- 6) OCCUPAZIONE DI AREE REALIZZATA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
(art. 45, comma 6-bis, D.L. n. 507 del 1993)

La tariffa base è ridotta del 30%.

- 7) OCCUPAZIONE DI AREE REALIZZATA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE
(art. 45, comma 7, D.L.vo n. 507 del 1993)

La tariffa è ridotta dell'80%.

8) **OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI DURATA NON INFERIORE AD UN MESE O CHE SI VERIFICHINO CON CARATTERE RICORRENTE**
(art. 45, comma 8, D.L.vo n. 507 del 1993)

La tariffa base è ridotta del **50%** da pagarsi mediante convenzione sulla base di apposita delibera del consiglio comunale previa presentazione di domanda da parte dell'interessato.

Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas, energia e simili per qualsiasi altra erogazione di pubblici servizi.

(artt. 46 e 47 D.L.vo n. 507 del 1993 – art. 24 Regolamento)

Tassa annua per Km. Lineare o frazione	L. 250.000
Per gli innesti o allacci a impianti già esistenti	“ /

Occupazioni con seggiovie e funivie

Tassa annua per occupazione fino a 5 Km. Lineari	“ 100.000
Per ogni Km. O frazione superiore a 5 Km. Aumento di	“ 200.000

Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere.

(art. 47, comma 5, D.L.vo n. 507 del 1993)

Fino ad 1 Km. lineare e per periodo non superiore a 30 giorni	L. 15.000
Aumento del 50% della tariffa base per le occupazioni superiori ad 1 KM. lineare	“ 22.500
Aumento del 30% della tariffa base per le occupazioni di durata superiore a 30 gg. e fino a 90 gg.	“ 20.000
Aumento del 50% della tariffa base per le occupazioni di durata superiore a 90 gg. e fino a 180 gg.	“ 22.500
Aumento del 100% della tariffa base per le occupazioni Di durata maggiore	“ 30.000

Occupazioni del suolo e del sottosuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi

(art. 48 D.L.vo n. 507 del 1993 – art. 25 Regolamento)

Località	Tassa annuale
Centro abitato	L. 60.000
Zona limitrofa	“ 50.000
Sobborghi e zone periferiche	“ 30.000
Frazioni	“ 10.000

La tassa è applicabile ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.

È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la suindicata misura della tassa viene applicata con riferimento alla capacità di quello minore, aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri dell'altro o degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tariffa base si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa unica annuale è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e con i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo per l'eventuale chiosco che insista su una superficie non superiore a mq. 4.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o con apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla suindicata tassa, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Occupazione del suolo e del soprassuolo comunale per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

(art. 48, comma 7, D.L.vo n. 507 del 1993 – art. 25, comma 2, Regolamento)

Località	Tassa annuale
Centro abitato	L. 20.000
Zona limitrofa	“ 15.000
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	“ 10.000

ELENCO DELLE LOCALITA' AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI:

Centro abitato:

VIA A. MANZONI

.....

.....

.....